

COMUNE DI VALDUGGIA
(PROVINCIA DI VERCELLI)
C.F e P. IVA 00328710025



UFFICIO SEGRETERIA
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dott. Regis Milano Michele

DETERMINAZIONE N. 39 del 30/10/2025

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36/2023 (S.S. MODIFICHE EX D. LGS. N. 209 DEL 31.12.2024) PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE DEL PERSONALE COMUNALE – INTEGRAZIONE 2025 – A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL", CORRENTE IN BIELLA - CIG: B8E2998339.

L'anno duemilaventicinque del mese di ottobre del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 02 del 11/01/2023 di nomina del Responsabile di Servizio;

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25.07.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027 e relativi allegati;
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18.12.2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 del Comune di Valduggia;
- L'art. 107 D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) disciplina le competenze dei Responsabili del Servizio ed in particolare il comma 2 secondo il quale *"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108"*;
- L'art. 6 bis l. n. 241/1990 in merito al conflitto d'interessi del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti dispone che *"Il Responsabile del Procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*;
- Il Responsabile del Procedimento ed il Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 D. Lgs. n. 36/2023 è il Responsabile del Servizio Affari Generali/Demografici Dott. Regis Milano Michele, che dichiara, in forza degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente procedimento;

PREMESSO CHE, al fine di garantire l'esecuzione di accertamenti diagnostici aggiuntivi, in ottemperanza al D.LGS. 81/2008, si deve procedere ad affidare il servizio de quo all'esterno attraverso operatore economico qualificato ai sensi di Legge;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 48 del 12.12.2024, con la quale si affidava incarico per il servizio di cui all'oggetto alla ditta "CRAB Medicina Ambiente Srl", corrente in Biella, Via Torino, 54;

DATO ATTO che occorre effettuare un aggiornamento dell'impegno di spesa, assunto in capo alla suddetta ditta, poiché si sono resi necessari accertamenti medici aggiuntivi a quelli preventivati, non rientranti nel preventivo precedente;

DATO ATTO CHE:

- *Ex art. 17 D. Lgs. 36/2023 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";*
- *Altresì, ex art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 la determinazione del responsabile del procedimento deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;*
- *Ex art. 48 D. Lgs. n. 36/2023 "L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro";*
- *Ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 "L'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";*
- *Ex art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;*
- *Ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 36/2023 "Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. [...] In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro";*

- Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari *“Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”*;

PRECISATO CHE:

- L'art. 17 D. Lgs. n. 209/2024 ha integrato il testo dell'art. 49 D. Lgs. n. 36/2023, che consente di derogare al principio di rotazione in casi motivati ed ha imposto la verifica della qualità della prestazione resa dal contraente uscente il quale, al verificarsi di tutte le condizioni richieste dall'articolo richiamato, potrà essere reinvitato o individuato quale affidatario diretto;
- Ai sensi dell'art. 128 comma 3 D. Lgs. n. 36/2023 la rotazione rimane non obbligatoria per gli affidamenti di importo inferiore ad Euro 5.000,00 e per i servizi alla persona;
- L'art. 19 D. Lgs. n. 209/2024 ha specificato che le garanzie, provvisoria e definitiva, degli affidamenti sottosoglia, laddove richieste, sono fissate rispettivamente al 1% e al 5%, quindi non si applicano né gli aumenti né le riduzioni previste ai sensi degli artt. 106 e 117 d.lgs. n. 36/2023;
- Ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 36/2023 nei documenti di gara è obbligatorio inserire specifiche clausole di revisione dei prezzi riferite a prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto; ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 209/2024 tali clausole di revisione si attivano al verificarsi di condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo di fornitura o del servizio in aumento o diminuzione al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura del 80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alla prestazione da eseguire; tali clausole andranno applicate direttamente anche senza previa istanza di parte;

CONSIDERATO CHE:

- Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. n. 36/2023 *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti”*;
- È necessario provvedere alla stipulazione del contratto mediante lo scambio di lettera commerciale come stabilito dalla normativa ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. n. 36/2023 secondo cui *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto”*;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare il servizio in oggetto all'Operatore Economico "CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL", corrente in Biella;

VERIFICATO CHE:

- La L. n. 136/2010 dispone che l'Operatore Economico affidatario assuma l'obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che, a tal fine, il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: **CIG n. B8E2998339**;
- Che la spesa relativa al contratto è finanziata con le seguenti risorse: ex Cap. 580/2/1, U.1.03.02.11.999 Missione 1 Programma 6, anno di esercizio 2025, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014;
- È stata verificata la regolarità contributiva dell'Operatore Economico, mediante acquisizione del DURC regolare;
- Il programma dei pagamenti di cui alla presente Determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, co. 1, lett. a punto 2) D.L. n. 78/2009;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- Con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: servizio di prevenzione e tutela della salute del personale tecnico ed amministrativo del Comune di Valduggia, nonché accertamenti sanitari per L.P.U. – Integrazione anno 2025;
- La scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) D. Lgs. n. 36/2023 dalla normativa di settore in ragione dell'elemento del prezzo;
- Il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 18 D. Lgs. n. 36/2023 mediante lettera commerciale;

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di Contratti Pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante "Disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36"
- Il D. Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- Il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D. Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione Trasparente;
- La Legge n. 136/2010;
- Il D. Lgs. n. 118/2011;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Lo Statuto del Comune di Valduggia;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

DETERMINA

1. Di impegnare, in capo all'Operatore Economico "CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL" – corrente in Biella – per il servizio di prevenzione e tutela della salute del personale tecnico ed amministrativo del Comune di Valduggia, nonché per accertamenti sanitari per L.P.U. – Integrazione anno 2025, l'ulteriore importo di € 679,00, IVA esente;
2. Di impegnare la somma di Euro 679,00 IVA esente, all'intervento U.1.03.02.11.999 Missione 1 Programma 6, ex Cap. 580/2/1, anno di esercizio 2025, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 in conto competenza;
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, dando atto che la presente Determinazione diventa esecutiva a fronte di detta apposizione ex art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto a fronte del ricevimento di regolare fattura;
5. Di comunicare l'unità organizzativa competente e il nominativo del Responsabile del Procedimento e del Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 D. Lgs. n. 36/2023 ai soggetti di cui all'art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse;
6. Di provvedere alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni, rilasciandone eventuale copia su richiesta.

Valduggia, lì 30.10.2025

Il Responsabile del Servizio
F.to:Dott. Regis Milano Michele

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Valduggia, lì 31/10/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Scandolera dott. Eusebio

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Segretario Comunale Dott. Regis Milano
Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, dal giorno 31/10/2025 al giorno 15/11/2025 e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale

Valduggia, lì 31/10/2025

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Regis Milano Michele